



Il Garante

Parere n. 21 del 16 ottobre del 2018

**Oggetto: Aree disciplinari di particolare interesse comunitario –
Rimborso parziale delle tasse.**

Lo studente ... Omissis ... ritiene erroneo il diniego da parte dell'amministrazione dell'Ateneo del rimborso parziale delle tasse per l'anno accademico 2016/17.

Lo studente è iscritto al corso di studi L 27 (Chimica) che rientra tra quelli incentivati in quanto aree disciplinari di particolare interesse comunitario secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976.

Nell'anno accademico 2015/16 si era immatricolato ad ingegneria, per poi passare al corso di chimica nell'anno successivo.

Entro il 30 settembre 2017 ha ottenuto i 24 CFU previsti dal Manifesto Degli Studi 2017/18 che sicuramente è quello applicabile al caso in questione (iscritto al primo anno nel 2016/17, ha acquisito il CFU necessari entro il settembre 2017).

Si riporta il testo del par. 13.9.1 del Manifesto Degli Studi 2017/18:

Iscrizioni ai corsi di studio di aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

È previsto un rimborso parziale delle tasse per incentivare le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio delle aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario che sono indicate di seguito

(omissis)

L-27, corso di laurea in Chimica;

(omissis)

Hanno diritto al rimborso gli studenti iscritti al primo, al secondo e al terzo anno che abbiano acquisito entro il 30 settembre 2017 rispettivamente:

- almeno 24 CFU negli esami compresi nel loro piano di studio;*
- almeno 70 CFU negli esami compresi nel loro piano di studio;*
- almeno 150 CFU negli esami compresi nel loro piano di studio.*

Non è stato riconosciuto il suo diritto al rimborso

“perché l'anno di immatricolazione 2015/16 non era ad un corso incentivato, pertanto l'a.a. 2016/17 anche se primo anno non era l'anno di immatricolazione. Lei nel 2016/17 ha fatto il passaggio al corso di laurea in Chimica curriculum tecnologie chimiche. Per lei era la seconda volta che si iscriveva al primo anno.”

Il Manifesto Degli Studi 2017/18 (vedi sopra) parla solo di “iscritti” e non fa nessun riferimento alla immatricolazione:



Par. 13.9.1:

Hanno diritto al rimborso gli studenti iscritti al primo, al secondo e al terzo anno (...).

L'ufficio Gestione Studenti osserva che questo riferimento *"è stato sempre inteso, sin dall'anno della delibera stessa, come anno di iscrizione e non come anno di corso. Questo perché ai fini della valutazione del merito nella distribuzione di risorse economiche di norma viene contato il numero di iscrizioni (...).*

Si pone quindi, come l'ufficio osserva, una questione di interpretazione del testo, il quale di per sé non prevede la esclusione qui in discussione per chi si iscrive al corso di laurea incentivato per passaggio da altro corso.

Non è irrilevante il dato letterale. Se uno studente è iscritto al primo anno di corso, perché dovrebbe essere considerato iscritto – a determinati fini - al secondo anno?

Si parla inoltre di "iscritti" e non di immatricolati. Possono facilmente (anzi: devono) rientrare in questa categoria coloro che si iscrivono al primo anno ma non si immatricolano, ad esempio perché provenienti da altro corso di studi.

Il riferimento alla immatricolazione "per la prima volta" è contenuto del resto solo nel Manifesto Degli Studi 2015/16, ma:

1) Come l'ufficio Gestione Studenti ha osservato, *"Il citato riferimento alla immatricolazione "per la prima volta", come condizione necessaria per ottenere il beneficio, si ritrova nel manifesto 2015/16 e nel manifesto 2016/17 tuttavia si riferisce ad una diversa tipologia di agevolazione economica, nella fattispecie a alla "riduzione dei contributi universitari per produttività e merito" che è riportata al paragrafo 13.9 punto 2. Nel manifesto 2017/18 non si ritrova tale previsione perché non è più prevista l'agevolazione economica per "produttività e merito".*

L'immatricolazione per la prima volta era dunque richiesta ai fini della produttività e merito, mentre qui si tratta di un'altra finalità, quella di incentivare gli studenti all'iscrizione a corsi di studi in grado di produrre laureati in determinati settori.

2) In ogni caso, la norma che richiama la immatricolazione per la prima volta qui non è applicabile: per quell'anno ... Omissis ... non chiede né potrebbe chiedere nessun rimborso, perché non era iscritto al corso di studi in chimica. E comunque, e al di là del caso singolo, è una disposizione che, applicabile per quell'anno accademico, ha esaurito la sua efficacia. Il requisito della immatricolazione "per la prima volta" nei Manifesti degli anni



successivi non c'è più. E, quello che qui conta, non c'è in quello 2017/18 che qui si deve applicare.

La normativa, anche secondo i Manifesti Degli Studi precedenti al 2017/18, richiede che i CFU siano acquisiti dagli studenti nello stesso corso di laurea per il quale si chiede l'agevolazione e più precisamente per "esami compresi nel loro piano di studi".

... Omissis ... su questo è in regola. Chiede (ovviamente) non la valutazione di CFU acquisiti ad ingegneria ed ora eventualmente dispersi, ma di quelli ottenuti nel corso di chimica nel primo anno (2016/17). Ha fatto esami nell'anno 2016/17, entro il 30 settembre 2017 ha acquisito i 24 CFU necessari.

L'unica obiezione che gli viene mossa è che si è iscritto al corso di chimica dopo essersi immatricolato nel 2015/16 ad ingegneria. Come scrive l'ufficio, nel 2016 era la seconda volta che si iscriveva al primo anno.

Ma ripercorrendo la normativa non sembra che questo gli impedisca di avere il rimborso.

Del resto, l'interpretazione favorevole allo studente sembra corrispondere, oltre che alla lettera delle disposizioni applicabili, anche alla loro ragion d'essere.

Si tratta anche (e secondariamente) di un premio alla produttività e al merito attraverso la richiesta di raggiungimento di un numero minimo di CFU, ma soprattutto (è questo il fine delle disposizioni in questione) di un incentivo alla iscrizione a determinati corsi di studi. L'obiettivo del Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976, come osservato, è quello di ottenere più laureati nei corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario. L'art. 2 del D.M. lo esplicita: "*Al fine di sostenere le iscrizioni in classi di interesse nazionale o comunitario (...)*".

Perché dovrebbero essere esclusi gli studenti che passano ad un corso di studi incentivato?

Infine: il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976, all' articolo 3 comma 3 prevede:

Ciascun Ateneo determina i criteri e le modalità di supporto ed incentivazione rivolte agli studenti, destinando il contributo assegnato a:

- a) *esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui al comma 2, **da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso**, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi (...).*



Questa disposizione non ha nessun nesso con la questione posta dallo studente ... Omissis Significa solo che il beneficio economico è escluso per i fuori corso. Il fatto che lo studente in conclusione sarà stato iscritto all'Università per un anno in più oltre la durata del corso di laurea in chimica non ha nessun rilievo, perché quell'anno in più riguardava un diverso corso di studi.

Inoltre, in base alla normativa da applicare non sembra sia prevista una graduatoria degli studenti per merito, e cioè che qualcuno possa avere i titoli per entrare in una graduatoria ma non rientrare nel numero previsto di assegnatari.

E infatti lo studente ... Omissis ... risulta escluso non perché indietro in graduatoria ma perché, provenendo da altro corso di laurea, si è ritenuto non avesse i titoli.

Il Manifesto degli Studi 2017/18 prevede che: *Il rimborso è determinato automaticamente dall'amministrazione universitaria per*

Tutti gli studenti che hanno i requisiti previsti: non occorre fare nessuna richiesta.

Questo è il Manifesto 2016/17: *L'agevolazione è determinata automaticamente dall'amministrazione universitaria a favore di tutti*

gli studenti in possesso dei requisiti previsti.

Inoltre, il Manifesto degli Studi 2017/18 richiama la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2005. La delibera aveva un oggetto diverso e il richiamo evidentemente vale solo per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei fondi ministeriali a disposizione: *il fondo (...) viene ripartito fra gli studenti del I, del II e del III anno in proporzione al numero di coloro che hanno superato i minimi sopra detti.* Dunque, la somma messa a disposizione dal Ministero viene divisa tra tutti gli studenti in possesso dei requisiti, senza che sia prevista nessuna graduatoria.

Per le ragioni che precedono, il Garante ritiene che il rimborso delle tasse pagate per l'anno 2016/17 spetti agli studenti iscritti ai corsi di studi di particolare interesse nazionale e comunitario, come previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976, anche se non immatricolati o iscritti per la prima volta ma iscritti a seguito di passaggio da altro corso di laurea, purché abbiano ottenuto entro il 30 settembre 2017 il numero di CFU richiesto dal Manifesto degli Studi 2017/18.

IL GARANTE

Sergio Materia